



COMUNE DI NOASCA

Città Metropolitana di Torino

Via Umberto I° N.1

C.A.P. 10080 Tel. 0124.901001-901080 Fax. 0124-901074

E – mail: info@comune.noasca.to.it

DETERMINAZIONE N. 38 DEL 23/04/2026

OGGETTO:

**AFFIDAMENTO SERVIZIO RESPONSABILITA' PROTEZIONE DATI (DPO) DEL
COMUNE DI NOASCA – CIG: BB6E33B326.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Premesso che a decorrere dal 25.05.2018 sarà applicato il GDPR (General Data Protection Regulation) ossia il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy che sostituirà la direttiva CE sulla protezione dei dati attualmente vigente ed il D. Lgs. 196/2003 nelle parti non conformi al Regolamento stesso;

Visto che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito RGPD), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il RPD «quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il RPD «può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39» (art. 37, paragrafo 5) e «il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento» (considerando n. 97 del RGPD);

Rilevato:

- che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente adeguare alle nuove norme tutte le procedure di gestione del trattamento dati nonché tutta la documentazione in uso presso l'ente oltre che introdurre una serie di ulteriori adempimenti obbligatori: analisi, valutazione, trattamento del rischio, elaborazione documenti gestionali, formazione ed aggiornamento costanti, monitoraggio per valutare l'efficacia delle misure adottate;
- che la nuova normativa impone inoltre l'individuazione del DPO (Data Protection Officer) ossia del Responsabile della protezione dei dati, figura che va ad affiancarsi al responsabile/titolare/incaricato del trattamento dati;

Richiamate le linee guida sui responsabili della protezione dei dati che definisce le qualità professionali che lo stesso deve possedere oltre che il livello necessario di conoscenza specialistica sui trattamenti di dati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento;

Considerato che nella struttura organizzativa dell'Ente non è presente una professionalità che oltre a possedere una elevata competenza giuridica è anche un esperto informatico;

Rilevato inoltre che per l'elaborazione della documentazione richiesta dal Regolamento Privacy occorre avvalersi di una ditta specializzata nel settore;

Ricordato che:

- l'Ente è tenuto alla designazione obbligatoria del RPD nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del RGPD;
- l'Ente ha svolto una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari;

Visti:

- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" (di seguito TUEL 267/2000) e, in particolare, l'art. 107, comma e l'art. 192, relativa alla determinazione a contrarre;
- il D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici" (di seguito anche D.Lgs. n. 36/2023 o Codice);

Richiamati:

- la deliberazione di Consiglio comunale N. 30/2025 di approvazione del bilancio di previsione triennale di competenza e ss.mm.ii.;
- la deliberazione di Consiglio comunale N. 29/2025 di approvazione del DUPS 2026/2028;

Rilevata l'esigenza di procedere all'affidamento delle prestazioni di cui all'oggetto;

Dato Atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Fine che con il contratto si intende affidare la NOMINA A DPO;
- Importo del contratto: 1.350,00 oltre iva;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Modalità di scelta del contraente: affidamento diretto ai sensi dell'art. 50 del d.lgs. 36/2023;
- Clausole ritenute essenziali: quelle contenute nella corrispondenza intercorsa tra le parti e nella documentazione della procedura di affidamento;

Rilevato, preliminarmente, come le prestazioni di cui in oggetto non possano rivestire un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Decreto Legislativo 36/2023, in particolare per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria;

Appurato:

- che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono all'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente quello commerciale;

Verificato che risultando l'importo inferiore a 5.000,00 euro è possibile agire al di fuori del mercato elettronico della pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, innalzando la soglia per non incorrere nell'obbligo di ricorrere al MEPA, da 1.000 euro a 5.000 euro;

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta pertanto in possesso dei requisiti di carattere generale prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Precisato che in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare allo STUDIO SIGAUDO Srl con sede legale in Moncalieri (TO), alla via Santa Croce,40 (P.Iva 10459410014) le attività descritte nella relazione illustrativa per un importo totale di €1.350,00 oltre iva per €. 297,00 e pertanto per un totale complessivo di €. 1.647,00 periodo 2026/2028, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Attestato che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 16 del D.lgs. n. 36/2023;

Accertato, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione del presente impegno di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica;

Dato Atto che il CIG identificativo è il seguente: **BB5E33B326**;

Visto l'art. 36, c. 2 lettera a), e art. 63 del D.Lgs.50/2016 riguardante il nuovo Codice degli appalti pubblici, modificato ed integrato dalla Legge 120/2020;

Ritenuta la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

Verificato che non sussiste obbligo di astensione per il Responsabile di cui all'art. 49 D.Lgs.vo 267/2000 e s.m.i, nel caso di specie e dunque di non trovarsi in posizione di conflitto d'interesse ai sensi dell'art.2 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato con deliberazione di G.C.n. 14/2026;

Acquisito il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151 – comma 4° - del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Finanziario, allegato alla presente;

Visto il vigente in regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio Comunale

D E T E R M I N A

1. **DI AFFIDARE**, per le ragioni esplicitate in preambolo, le prestazioni in parola allo STUDIO SIGAUDO Srl con sede legale in Moncalieri (TO), alla via Santa Croce,40 (P.Iva 10459410014) le attività descritte nella relazione illustrativa per un importo totale di €.1.350,00 oltre iva per €. 297,00 e pertanto per un totale complessivo di €. 1.647,00 periodo 2026/2028, precisando che il presente provvedimento assume la valenza della decisione di contrarre di cui all'art. 17, c.1, d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo;
2. **DI RECEPIRE** quanto proposto dalla società suddetta che individua nella persona del dottor Roberto Trincherò il soggetto adatto ed idoneo ad assumere la veste di Responsabile della Protezione Dati (RPD) dell'Ente;
3. **DI IMPEGNARE** ai sensi dell'articolo 183 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D.lgs. 118/2011, per le motivazioni e le finalità di cui alle premesse, le seguenti somme corrispondenti a obbligazioni giuridicamente perfezionate, con imputazione agli esercizi:

Descrizione	Importo	IVA	Totale	Codice	Cap.	Imput.
Quota 2026	450,00	99,00	549,00	01.02.1	10430.2	2026
Quota 2027	450,00	99,00	549,00	01.02.1	10430.2	2027
Quota 2028	450,00	99,00	549,00	01.02.1	10430.2	2028
Totali	1.350,00	297,00	1.647,00			

4. **DI PROCEDERE** alla liquidazione della spesa previa presentazione di regolare fattura e accertamento della regolarità delle prestazioni effettuate e con pagamento sul conto dedicato per l'appalto in oggetto, come comunicato dalla ditta appaltatrice, nel rispetto della legge n. 136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
5. **DI DARE ATTO** che, ai sensi dell'art. 183, comma 8, D.lgs. n. 267/2000, il sottoscritto ha accertato preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti relativi all'impegno di spesa che si assume con il presente atto è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio come, peraltro, accertato con la sottoscrizione del presente atto da parte del Responsabile dell'Area contabile ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 comma 7 e dell'art. 147-bis del d.lgs. n. 267/2000;
6. **DI ATTRIBUIRE** alla presente determinazione valore contrattuale, con efficacia decorrente dalla data di sottoscrizione da parte dell'operatore aggiudicatario a titolo di accettazione, con le seguenti clausole essenziali richiamate in preambolo anche ai sensi dell'art. 192 del d.lgs n. 267/2000;
7. **DI DARE ATTO** che per l'affidamento di che trattasi è stato acquisito il codice CIG di cui all'oggetto e che, trattandosi di contratto di importo inferiore a 40.000,00 euro, non vi è obbligo di pagare il contributo a favore di ANAC.
8. **DI DARE ATTO**, altresì, ai sensi dell'art. 3 della Legge 241/90 sul procedimento amministrativo, che qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo e venga dallo stesso direttamente lesa, può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo regionale (TAR) – Sezione del Piemonte, al quale è

possibile presentare i propri rilievi in ordine alla legittimità del presente atto, entro e non oltre 60 giorni da quello di pubblicazione all'albo online;

9. **DI INVIARE** la presente determinazione allo Studio SIGAUDO SRL, Via Santa Croce,40 – 10024 Moncalieri – TO – email: info@studiosigaudo.com;

10.

11.**DI DARE ATTO** che il CIG **BB5E33B326**;

12.**DI DARE ATTO** che il presente provvedimento non coinvolge interessi propri e di non essere a conoscenza che coinvolga interessi di propri parenti, affini entro il secondo grado, coniuge, persone con le quali ci sono rapporti di frequentazioni abituali, non trovandosi pertanto in posizione di conflitto di interesse secondo quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione e Corruzione adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 14/2026.

13.**Di dare atto** che le prestazioni affidate con il presente atto sono soggette a split payment, pertanto al momento della liquidazione, il Comune provvederà al versamento dell'IVA direttamente all'Erario secondo le modalità stabilite dall'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale 27 del 3/02/2015 e successive modificazioni ed integrazioni.

14.**Di trasmettere** il presente provvedimento al Responsabile del settore Contabilità e Finanze per l'apposizione del visto di regolarità contabile che determina l'esecutività, nonché ai fini del controllo di cui all'art. 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 introdotto dall'art. 3, comma 1 lett. d) D.L. 174/2012.

15.**Di dare atto** che come disposto dal D.L.174/2012, con la sottoscrizione del presente atto si esprime parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO

Firmato digitalmente

AIMONINO Domenico

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo

Noasca, li 28/04/2026

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Aldo MAGGIO
